

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
SEZIONE VIII**

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Massimiliana Battigliese, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. omissis del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2013

**TRA**

TIZIO, CAIA e SOCIETA'

*Opponente*

**E**

SOCIETA' DI LEASING

*Opposta*

**Oggetto:** opposizione a decreto ingiuntivo (Tribunale di Roma, n. 1150/13; r.g. n. 79014/2012) in materia di locazione finanziaria

**Conclusioni:** come da atti e verbali di causa

Riservata per la decisione nell'udienza del 12 settembre 2018, con i termini previsti nell'art. 190 cpc per il deposito di memorie conclusive e di repliche

**CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO**

TIZIO, CAIA e la SOCIETÀ si opponevano al decreto ingiuntivo nei loro confronti, ed in solido, emesso dal Tribunale di Roma, in data 25.1.2013 n. 1150/13, per la somma di euro 154.360,73, oltre spese ed accessori di legge.

Chiedevano gli oppositori la revoca del decreto ingiuntivo eccependo la decadenza ex art. 1957 c.c. nei confronti dei fideiussori, che, comunque, disconoscevano le sottoscrizioni degli atti di costituzione della garanzia; deducevano la illegittimità delle pattuizioni contrattuali, atteso che il leasing avendo natura traslativa determinerebbe l'applicazione dell'art. 1526 c.c., chiedevano, pertanto, in via riconvenzionale, la restituzione della somma quantificata e ritenuta dovuta.

◀ Si costituiva la Banca opposta contestando ogni deduzione avversaria ed insistendo per la conferma del provvedimento monitorio.

Il giudice, all'udienza del 9.11.2012, tratteneva la causa in decisione concedendo i termini come indicati dall'art. 190 c.p.c.

Il *thema decidendum* della controversia ha ad oggetto le questioni relative alla applicazione dell'art. 1526 c.c. al contratto di leasing e alla decadenza dall'azione verso i fideiussori, ex art. 1957 c.c..

Sull'applicabilità dell'art. 1526 c.c.

*Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Massimiliana Battigliese, n. 3630 del 16 febbraio 2019*

Deve essere subito rilevato che le obbligazioni relative al contratto di locazione finanziaria risultano concordate tra l'utilizzatore e la concedente, come emerge dai documenti contrassegnati nel fascicolo monitorio e non contestati dagli oppositori.

Questi ultimi si limitano a sostenere, in sintesi, la irragionevolezza e la illegittimità delle somme richieste, invocando l'applicazione dell'art. 1526 c.c., nonché l'indebita pretesa avente ad oggetto i canoni per la occupazione dell'immobile.

Orbene, detta norma, richiamata con alterne soluzioni nella giurisprudenza di legittimità, ha cessato di estendere la sua influenza con gli interventi del legislatore che, già con l'art. 72 quater della legge fallimentare era intervenuto a dettare una disciplina specifica in materia, per, poi, definitivamente tipizzare la figura contrattuale con la L. 124 del 4 agosto 2017.

L'art. 1 della legge appena citata, introduce una definizione del contratto di leasing finanziario seguita da una compiuta disciplina relativa agli effetti e alle conseguenze della risoluzione per inadempimento e da norme di coordinamento con alcune disposizioni normative che, ancora oggi, si interessano a tale fattispecie contrattuale. In particolare il comma 136 dispone che: *"Per locazione finanziaria si intende il contratto con il quale la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l'obbligo di restituirlo".*

Il legislatore nazionale, con tale disposizione normativa, ha recepito gran parte dei risultati interpretativi a cui è pervenuta la giurisprudenza sino ad oggi con l'obiettivo di definire i tratti caratteristici del leasing finanziario.

I commi 137 e 138 disciplinano gli effetti e le conseguenze della risoluzione del contratto di leasing finanziario in caso di inadempimento dell'utilizzatore.

Per quanto d'interesse per la fattispecie in esame, si deve osservare che il comma 138 prevede che, nel caso della risoluzione per inadempimento, il concedente: 1) ha diritto alla restituzione del bene; 2) è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene; 3) da quanto ricavato dalla vendita o da altra utilizzazione del bene deve essere dedotta la somma corrispondente all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto nonché le spese anticipate per il recupero del bene, per la stima e per la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita.

◀ Peraltro, quando il valore realizzato con la vendita o da altra collocazione del bene sia inferiore rispetto a quanto dovuto dall'utilizzatore al concedente, quest'ultimo mantiene il diritto di credito per la differenza.

Il comma 139 detta poi la procedura che il concedente deve seguire per la vendita o per la ricollocazione del bene.

Alla stregua della nuova disciplina, l'esito delle conseguenze, in caso di interruzione del rapporto obbligatorio per inadempimento, non è difforme dagli approdi giurisprudenziali già costituenti l'orientamento costante seguito nella giurisprudenza (anche) di merito; infatti, risulta confermato che quanto riscosso, poiché trova titolo in una causa di natura anche

*Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Massimiliana Battigliese, n. 3630 del 16 febbraio 2019*

finanziaria, deve legittimamente restare acquisita al finanziatore-venditore, salvi i conguagli che potranno essere fatti valere a debito o a credito successivamente alla ricollocazione o alla vendita, circostanza, questa, pedissequamente realizzata nella fattispecie avendo il concedente decurtato quanto realizzato dalla vendita.

### **Disconoscimento delle sottoscrizioni**

Per quanto concerne la contestazione delle sottoscrizioni, deve essere rilevato quanto segue.

La disposta perizia calligrafa, nell'incidentale giudizio di verifica della scrittura privata, ha dimostrato che le sottoscrizioni sono riferibili alla mano dei fideiussori ed ha affermato che all'esito degli accertamenti eseguiti le sottoscrizioni sono autografe.

Orbene, e risultando la consulenza espletata immune da vizi logico-giuridici, compiutamente argomentata e analiticamente svolta, deve, in conseguenza, essere dichiarata l'esistenza del credito in capo alla opposta in forza della documentazione posta a base del decreto ingiuntivo.

### **Sulla decadenza ex art. 1957 c.c.**

Per quanto concerne il negozio di garanzia, è il caso di osservare come la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto valido inserire in un contratto di locazione un autonomo contratto di fideiussione al fine di garantire le obbligazioni pecuniarie "accettate" dal conduttore.

Più in generale, si è osservato in dottrina e in giurisprudenza che in tema di garanzia con clausola di pagamento a prima richiesta occorre distinguere due ipotesi: quella in cui le parti abbiano voluto dar vita ad un contratto di fideiussione con clausola solve et ripete, da quella in cui, viceversa, abbiano voluto dar vita ad un contratto autonomo di garanzia. Sotto tale profilo l'esame è dovuto attesa l'eccezione di decadenza spiegata dai garanti.

Ebbene, per un verso, v'è da rilevare che il mero inserimento nel corpo di un contratto della clausola a prima richiesta non è di per sé decisiva ai fini della qualificazione del negozio come garanzia autonoma, poiché si impone, sempre necessaria, un'indagine circa la reale volontà delle parti e il rapporto in cui hanno inteso porre l'obbligazione principale e quella di garanzia; per altro verso la assunzione nell'una o nell'altra categoria determina diversamente gli effetti in capo al garante.

In proposito, significativa è l'affermazione della recente giurisprudenza di legittimità secondo cui *"Per distinguere il contratto autonomo di garanzia da un contratto di fideiussione, nello stipulare il quale siano state utilizzate le espressioni "a prima richiesta" e "ogni eccezione promossa", risulta fondamentale la relazione in cui le parti abbiano inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia, potendosi considerare, ai fini della qualificazione della garanzia, anche il contenuto dell'accordo tra il debitore principale e il garante. Infatti la caratteristica fondamentale che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione è l'assenza dell'elemento dell'accessorietà della garanzia, integrata dal fatto che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione, posta dall'art. 1945 c.c."* (Cass. civ., sez. III, 9 novembre 2006, n. 23900).

Dunque, già su queste basi, si può pervenire all'accertamento che il contratto di cui è causa è piuttosto contestualizzato nel senso di un impegno del fideiussore a pagare senza eccezioni anche in caso di invalidità dell'obbligazione principale.

Detto impegno, che pur la giurisprudenza della cassazione ha chiarito non essere inderogabile (in particolare, quando l'eccezione del garante è fondata sulla nullità del contratto principale

*Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Massimiliana Battigliese, n. 3630 del 16 febbraio 2019*

per contrarietà a norme imperative o per illiceità della causa, l'invalidità del contratto presupposto si estende al contratto di garanzia, rendendo la sua causa illecita), resta tuttavia, valido allorché la clausola inserita prevede che il garante rinunci ad eccepire la validità dell'obbligazione principale; circostanza, nella fattispecie emergente chiara nell'art. 7 delle condizioni generali della costituzione di garanzia fideiussoria in atti del 31 ottobre 2007. L'art. 10 dello stesso atto, peraltro, dispensa espressamente il creditore dall'osservanza dei termini previsti nell'art. 1957 c.c..

Per completezza valga anche specificare che la giurisprudenza ha, di recente, precisato che la disposizione di cui all'art. 1945 c.c. — secondo cui il fideiussore può opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salvo quella derivante dall'incapacità — non tutela un interesse pubblico, bensì di natura privata (Cass. civ., sez. III, 13 febbraio 2009, n. 3525), pertanto, tale clausola è valida ed efficace tra le parti dell'accordo autonomo di garanzia, pur comportando la possibilità per il garante di agire in ripetizione nei confronti del beneficiario — facendo valere tutti i diritti spettanti al debitore in base al rapporto principale — soltanto dopo aver provveduto al pagamento.

Per tutto quanto sopra, il decreto ingiuntivo opposto nel presente giudizio deve essere confermato e le spese, disciplinate secondo il criterio della soccombenza, sono liquidate in dispositivo sulla base del parametro medio di cui al D.M. 37/2018

### **P.Q.M.**

definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa eccezione e deduzione, sulle questioni pregiudiziali e preliminari così provvede:

- Rigetta l'Opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma, in data 25.1.2013, n. omissis/13;

- Condanna TIZIO, CAIA e la SOCIETA' al pagamento delle spese processuali, in favore di SOCIETA' DI LEASING, in persona del legale rappresentante p.t., della somma complessiva di euro 13.430,00, oltre spese forfettarie ed oltre oneri tributari e previdenziali;

- Pone le spese del ctu definitivamente a carico dei soccombenti;

- Compensa le spese nei confronti del Fallimento.

Roma, 20 gennaio 2019

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*